

REGOLAMENTO (CE) N. 2660/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 675/94 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93 e (CE) n. 3670/93 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3640/93 del Consiglio, del 17 dicembre 1993, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1993⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1799/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1994⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 3670/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo al regime particolare d'importazione di granturco in Portogallo⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che in virtù degli accordi conclusi nel quadro del GATT tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata sia ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, un contingente d'importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco a tariffa ridotta, sia ad importare in Spagna, per il 1993 e per il 1994, un quantitativo minimo annuo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo, quantitativi dai quali sono detratti i quantitativi di taluni prodotti di sostituzione dei cereali importati in Spagna nello stesso periodo;

considerando che il regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione⁽⁴⁾ reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione; che esse si applicano, per quanto riguarda il regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna, esclusivamente per il contingente istituito per il 1993 dal regolamento (CE) n. 3640/93; che con il regolamento (CE) n. 1799/94, il Consiglio ha istituito un regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1994, riproducendo le norme del regolamento (CE) n. 3640/93; che di conseguenza le modalità di applicazione del regime previsto da quest'ultimo regolamento possono applicarsi anche al regime istituito dal regolamento (CE) n. 1799/94; che a tal fine occorre modificare il regolamento (CE) n. 675/94;

considerando che il margine di tolleranza per i quantitativi che possono essere importati avvalendosi dei titoli

rilasciati nell'ambito dei suddetti regimi, fissato a zero dall'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 675/94, si è rivelato insufficiente; che è pertanto opportuno aumentare tale margine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 675/94 è così modificato:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

« Regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione, del 25 marzo 1994, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93, (CE) n. 3670/93 e (CE) n. 1799/94 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ».

2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1 »

La riduzione del prelievo all'importazione prevista rispettivamente all'articolo 3 dei regolamenti (CE) n. 3640/93 e (CE) n. 1799/94 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3670/93 si applica alle importazioni in Spagna di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 00 90, nonché alle importazioni in Portogallo di granturco del codice NC 1005 90 00, effettuate in base ad un titolo rilasciato dalle competenti autorità, rispettivamente spagnole e portoghesi, a norma del presente regolamento.»

3) All'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se viene fissato un abbattimento massimo del prelievo all'importazione, sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti la cui offerta si situa ad un livello pari o inferiore a tale importo. Tuttavia, se in considerazione dell'abbattimento massimo fissato per una settimana vengono accettati quantitativi superiori a quelli che restano da importare a norma dei regimi particolari d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 26.